



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 53

ORDINANZA SINDACALE

N. 53 DEL 23-07-2020

Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: SPOSTAMENTO DELL'EDIZIONE 2020 DELLA FIERA DEL 18 AGOSTO PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIALE DELLA VITTORIA.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- il D.L. del 23/02/2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare l'art. 3, comma 1;
- il D.P.C.M. 23/02/2020, recante “*Disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23/02/2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DL del 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;
- il D.P.C.M. del 08/03/2020, avente ad oggetto: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” in cui si dispone “*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*” con l'obiettivo di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- il D.P.C.M. del 09/03/2020, avente ad oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” in cui si dispone all' art.1 comma 2

“Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico” fino al 3 aprile 2020;

- il D.P.C.M. dell’11/03/2020 che ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica prevedendo, tra l’altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”) recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. del 01/04/2020 con il quale è stata prorogata fino al 13/04/2020 l’efficacia delle disposizioni dei DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03/04/2020;
- il D.P.C.M. del 10/04/2020 con il quale si applicano misure urgenti di contenimento del contagio fino al 03/05/2020 sulla base delle disposizioni dei DPCM dell’8, 9, 11, 22 marzo e del 1° aprile nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- il D.P.C.M. del 26/04/2020, avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);*
- il D.P.C.M. del 17/05/2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* con validità sino al 14 giugno 2020;
- il D.P.C.M. dell’11/06/2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che autorizza la ripresa di ulteriori attività con validità sino al 14/07/2020;
- il D.P.C.M. del 14/07/2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”* che proroga al 31 luglio le misure del D.P.C.M. 11 giugno 2020 e con il quale sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Montefalco allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M. 14/07/2020 citato, nel rispetto del limite posto dall’art.35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

VISTE:

- la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia

estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 165 del 2 luglio 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 172 del 10/07/2020;

VISTE altresì:

- la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11; "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali";
- l'ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTE rispettivamente:

- le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvate dalla conferenza Stato-Regioni il 15 maggio 2020 e allegate al DPCM del 17/05/2020 che prevedono, per quanto concerne il commercio al dettaglio su aree pubbliche, la possibilità di apertura dei mercati a tutte le categorie merceologiche nelle rispetto delle misure generali di sicurezza atte a garantire il contingentamento degli ingressi e le vigilanza degli accessi;
- le linee di indirizzo per la riapertura di ulteriori attività economiche adottate dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvate dalla conferenza Stato-Regioni il 11 giugno 2020 e allegate al DPCM dell'11/06/2020 – allegato 9;
- il D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 che all'art. 1 comma 1 lett. m) dispone: *"restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni della presente lettera. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto e al chiuso, e sino al 14 luglio 2020, le fiere ed i congressi. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi."*
- l'Ordinanza Regionale n. 33 del 12/06/2020 avente ad oggetto la riapertura delle ulteriori seguenti attività: circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, non includendo la riapertura delle Fiere, ancora sospese sino al 14 luglio per effetto di quanto disposto dal D.P.C.M. dell'11 giugno 2020;
- le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvate dalla conferenza Stato-Regioni il 14

luglio 2020 e allegate al D.P.C.M. del 14/07/2020 con cui gli allegati 9 e 15 del D.P.C.M. 11/06/2020 sono stati sostituiti dagli allegati 1 e 2 al medesimo Decreto;

- le suddette linee guida sono state recepite dalla Regione Umbria con l'Ordinanza n. 39 del 17 luglio 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riavvio di attività attualmente sospese”*;

RILEVATO che le predette linee guida prevedono, ai fini dello svolgimento delle sagre, fiere ed altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, di applicare le indicazioni stabilite in apposita scheda tecnica riferita che si riportano integralmente:

- a) predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo ad eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
- b) riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e l'uscita.
- c) Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5$ °C.
- d) Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni on line e, se possibile, mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
- e) È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagamento;
- f) Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- g) Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno 1 metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
- h) In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.
- i) Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggior frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- j) Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- k) Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di altri contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.

DATO ATTO che si rende necessario, allo stato delle limitazioni imposte dalle normative attualmente vigenti, di dover provvedere allo spostamento, esclusivamente per l'edizione 2020, della Fiera del 18 agosto in luogo più idoneo al fine di mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID-19 assicurando il rispetto delle indicazioni riportate nelle linee guida allegate al D.P.C.M. 14/07/2020, recepite da relativa Ordinanza Regionale n. 39 del 17/07/2020, salvo eventuali nuove ed ulteriori disposizioni regionali/nazionali;

RITENUTO pertanto, secondo le linee di indirizzo dettate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di dover individuare idonee misure logistiche ed organizzative per garantire accessi ordinati e, se del caso, scaglionati, al fine di evitare assembramenti di persone ed assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi, per evitare il sovraffollamento dell'area destinata allo svolgimento della Fiera ed assicurare il distanziamento sociale;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per il commercio sulle aree pubbliche approvato con D.C.C. n.40 del 28/09/2017;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. **lo spostamento**, esclusivamente per l'edizione 2020 della Fiera del 18 agosto, nel parcheggio di viale della Vittoria (ex Campo sportivo), per un numero di 54 postazioni così come riportate nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, individuando le seguenti misure logistiche ed organizzative per garantire accessi scaglionati al fine di evitare il sovraffollamento dell'area destinata alla manifestazione fieristica ed assicurare il distanziamento sociale:
 - a. predisposizione di posteggi delle dimensioni di m.9 x 5 distanziati lateralmente di m.1 l'uno dall'altro e di m.5 frontalmente;
 - b. divisione dell'ingresso prevedendo una corsia di entrata e una corsia di uscita;
 - c. creazione di corsie a senso unico adeguatamente segnalate;
 - d. posizionamento di segnaletica orizzontale e verticale nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
 - e. individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
2. l'obbligo del rispetto, da parte degli operatori partecipanti alla fiera, delle misure di prevenzione e contenimento riguardanti il commercio al dettaglio su aree pubbliche stabilite nell'Allegato 1 dell'Ordinanza Regionale n. 39 del 17/07/2020 recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riavvio di attività attualmente sospese”* di seguito riportate:

- a) predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo ad eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
- b) riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e l'uscita;
- c) potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
- d) negli spazi espositivi, la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni;
- e) è necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagamento;
- f) nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- g) se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno 1 metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- h) in considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico;
- i) garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutte le attrezzature e locali, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggior frequenza.

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 689/1981 di €. 50,00;

DEMANDA

- Al personale dell'Area Tecnica di provvedere al posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale necessaria all'adeguamento dell'Area destinata alla fiera;
- Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo e il rispetto del presente provvedimento;

DISPONE

- a. di diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza;
- b. che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:
 - Albo Pretorio on line;

- Regione Umbria – Servizio Turismo, Sport e Film Commission - Sezione Normativa e Organizzazione dell'offerta Turistica, Commerciale e Sportiva;
- Area Tecnica, sede;
- Comando di Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri Montefalco.

Il Sindaco
Luigi Titta